

**Legge**  
**sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'Amministrazione cantonale**  
 (dell'8 novembre 2005)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato,

**decreta:**

**Campo d'applicazione**

**Art. 1** <sup>1</sup>La presente legge disciplina l'assegnazione e l'uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.

<sup>2</sup>Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.

**Autorità competente**

**Art. 2** <sup>1</sup>Le richieste d'autorizzazione per l'uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l'assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d'uso, come pure per la determinazione delle tasse.

<sup>2</sup>Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.

**Autorizzazioni e contratti**

**Art. 3** L'assegnazione e l'uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.

**Condizioni d'uso**

**a) In generale**

**Art. 4** <sup>1</sup>Il singolo atto d'autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d'uso particolari.

<sup>2</sup>È proibito concedere o trasferire a terzi l'uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell'autorità competente.

<sup>3</sup>L'accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l'autorità competente può estendere l'accesso all'area per 24 ore o per l'intero arco della settimana.

<sup>4</sup>In caso di perdita o di furto del sistema d'accesso all'area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.

**b) Veicoli elettrici**

**Art. 5** I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell'autorizzazione o nel contratto, al fine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore.

**Revoca e decadenza dell'autorizzazione**

**Art. 6** <sup>1</sup>L'autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d'interesse pubblico, senza indennità.

<sup>2</sup>Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.

<sup>3</sup>L'autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d'impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

**Rescissione del contratto**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.

<sup>2</sup>Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d'impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

<sup>3</sup>Per motivi d'interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.

### Trasferimento

**Art. 8** L'autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell'autorità competente.

### Criteri di assegnazione dei posteggi

**Art. 9** <sup>1</sup>Non vi è alcun diritto all'assegnazione di un posteggio.

<sup>2</sup>I posteggi sono riservati prioritariamente:

- a) ai veicoli di servizio;
- b) al veicolo del custode nell'immobile in cui presta l'attività lavorativa.

<sup>3</sup>Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.

<sup>4</sup>I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

- a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;
- b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell'impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;
- c) ai magistrati;
- d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;
- e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;
- f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;
- g) a terzi.

<sup>5</sup>Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.

### Tasse

**Art. 10** <sup>1</sup>Per i posteggi assegnati secondo l'art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d'uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.

<sup>2</sup>Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie:

- a) posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;
- b) posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;
- c) posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;
- d) posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.

<sup>3</sup>Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente.

### Esenzioni

**Art. 11** È esente da tassa l'uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.

### Criteri di computo

**Art. 12** <sup>1</sup>Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.

<sup>2</sup>Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.

### Adeguamento delle tasse periodiche

**Art. 13** <sup>1</sup>L'autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.

<sup>2</sup>L'indicizzazione compete al Dipartimento.

### Modalità di pagamento

**Art. 14** <sup>1</sup>Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.

<sup>2</sup>In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all'autorità competente.

<sup>3</sup>Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d'incasso possono essere decise dall'autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.

<sup>4</sup>Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell'atto di autorizzazione o nel contratto.

### **Responsabilità**

**Art. 15** <sup>1</sup>Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano nell'area di parcheggio e alle cose in essi contenute.

<sup>2</sup>L'impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei confronti dello Stato.

### **Sanzioni**

**Art. 16** <sup>1</sup>I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all'autorità competente per l'avvio di una procedura disciplinare.

<sup>2</sup>Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.

### **Rimedi giuridici**

**Art. 17** <sup>1</sup>Contro le decisioni dell'autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>1</sup>

<sup>2</sup>Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.<sup>2</sup>

### **Norma transitoria**

**Art. 18** Con l'entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v'è diritto acquisito al mantenimento della precedente tassa d'uso.

III (BU **2006**, 28)

### **Entrata in vigore**

<sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.<sup>3</sup>

---

Pubblicata nel BU **2006**, 25.

<sup>1</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

<sup>2</sup> Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.

<sup>3</sup> Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.